



FONDAZIONE  
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA  
GIORGIO DI GIULIOMARIA

## NOTA OPERATIVA

N. 10/2018

**OGGETTO: L'approvazione del bilancio di esercizio nelle s.r.l., la destinazione del risultato di esercizio, la tassazione della distribuzione dell'utile ai soci e i termini per il versamento delle imposte.**

### 1. INTRODUZIONE

Il **bilancio di esercizio** deve essere approvato dall'assemblea dei soci, e l'**art. 2364 del Codice civile** dispone che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a **120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, salvo proroga a 180 giorni per *"le speciali ragioni"*.

È da precisare che l'approvazione del bilancio di esercizio nelle società a responsabilità limitata è demandata alla decisione dei soci e non all'assemblea, come invece accade nelle società per azioni.

Quando, ai sensi dell'art. 2423 c.c., vi siano *"speciali ragioni"* di dilazione dell'approvazione del bilancio, la **deroga** deve essere segnalata da parte degli amministratori nella Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) e, nel caso in cui non venga predisposta la Relazione sulla gestione (bilancio in forma abbreviata), l'indicazione deve essere riportata nella Nota integrativa.

L'omessa convocazione dei soci da parte degli amministratori per l'approvazione del bilancio, ovvero dei sindaci in caso di omissione degli amministratori, nei termini previsti dallo statuto o atto costitutivo, comporta l'applicazione di una **sanzione pecuniaria**, per ciascun amministratore/sindaco, da euro 1.032 ad euro 6.197, pur considerando che la tardività della convocazione non comporta l'invalidità della stessa.